

Requisiti regolarità contributiva e validità del DURC

Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale, rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, a quella di redazione del certificato

Per il rilascio del DURC devono sussistere le seguenti condizioni:

- la correttezza degli adempimenti trimestrali e/o annuali;
- l'avvenuto versamento di quanto richiesto o eventualmente ricalcolato dalle Sedi;
- l'assenza di inadempienze in atto;
- l'assenza di accertamenti amministrativi o ispettivi notificati, non contestati e non pagati.

L'impresa è inoltre regolare quando:

- vi sia richiesta di rateazione accettata dalla struttura competente;
- vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es.: calamità naturali, aviaria, ecc.);
- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
- sia stata disposta la sospensione amministrativa o giudiziaria della cartella esattoriale per i crediti iscritti a ruolo.

Si ricorda inoltre che, secondo quanto precisato nella **circolare 92/2005**, "relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Per la regolarità di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva".

Per le aziende che operano esclusivamente con il sistema della contribuzione unificata, considerata la periodicità dei pagamenti, **i tempi di validità terminano con l'insorgenza della nuova scadenza di pagamento**

Tempi di rilascio

Il DURC deve essere rilasciato **con la massima tempestività e comunque non oltre trenta giorni dalla data di protocollazione**, sulla base degli atti esistenti alla data della domanda o alla data di consegna di eventuali documenti richiesti ad integrazione.